

Senato della Repubblica  
XIX Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 626**

Modifica all'articolo 58 del codice civile in materia di dichiarazione di morte presunta delle persone  
scomparse

14/04/2024 - 05:36

# Indice

1. DDL S. 626 - XIX Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	3
1.2.1. Testo DDL 626 .....	4
1.3. Trattazione in Commissione .....	6
1.3.1. Sedute .....	7
1.3.2. Resoconti sommari .....	8
1.3.2.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) .....	9
1.3.2.1.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 101 (pom.) del 28/11/2023 .....	10
1.3.2.1.2. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 71 (pom.) del 05/12/2023 .....	15
1.3.2.1.3. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 104 (pom.) del 05/12/2023 .....	16
1.3.2.1.4. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 73 (ant.) del 06/12/2023 .....	19
1.3.2.1.5. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 105 (ant.) del 06/12/2023 .....	20

## **1. DDL S. 626 - XIX Leg.**

---

# 1.1. Dati generali

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 626

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 626

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **POTENTI**, **BIZZOTTO**, **BERGESIO**, **CANTALAMESSA**, **CANTÙ**, **GARAVAGLIA**, **MINASI**, **PUCCIARELLI** e **STEFANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 2023

Modifica all'articolo 58 del codice civile in materia di dichiarazione di morte presunta delle persone scomparse

Onorevoli Senatori. - Secondo i dati diffusi dal Ministero dell'interno e dal Commissario straordinario di Governo per le persone scomparse nell'ambito della XXVI relazione sulle persone scomparse, dal 1° gennaio al 30 novembre 2021 risultano 17.650 denunce di scomparsa, delle quali più di 9.000 riguardano minori; 8.767 persone sono state ritrovate, mentre 8.883 quelle ancora da ritrovare. Il confronto tra i dati riportati e quelli riferibili allo stesso periodo del 2020 evidenzia un incremento di oltre 4.500 unità.

In occasione di un'intervista rilasciata al quotidiano « La Stampa », il 2 dicembre 2020, il Commissario straordinario ha riportato i seguenti dati: « al 31 ottobre 2020, risalendo dal 1974 a ora, la banca dati del Viminale registrava 256.000 denunce di scomparsa. Di queste, 191.000 sono le persone ritrovate e 64.000 quelle da ritrovare. La stragrande maggioranza sono stranieri ».

L'articolo 58 del codice civile, rubricato « Dichiarazione di morte presunta dell'assente », al primo comma recita: « Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente il tribunale competente secondo l'articolo 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell'articolo 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia ». La morte presunta può essere dichiarata anche se è mancata la dichiarazione di assenza. L'effetto che ne deriva è la libera disponibilità dei beni in capo a coloro che ne hanno avuto il possesso temporaneo e la liberazione definitiva dalle obbligazioni; il coniuge può contrarre nuovo matrimonio. La dichiarazione di morte presunta comporta nella successione testamentaria, a titolo universale, l'accrescimento della quota in favore degli altri coeredi.

In definitiva, con la dichiarazione di morte presunta si attua un mezzo di accertamento indiretto della morte di un soggetto, e appare chiaro dalla lettura dell'articolo 58 che i presupposti richiesti dal legislatore sono: l'accertamento della sparizione di un soggetto a un dato momento e l'assoluta carenza di notizie per dieci anni.

Il tempo di dieci anni occorrenti per attivare il tribunale competente e decorrenti dalla data di ultima notizia dell'assente costituiscono una condizione certamente compatibile con i tempi nei quali fu redatta la novella codicistica, ma è oggi un limite che origina grave difficoltà per i parenti dello scomparso, alle prese con la celerità della società contemporanea in cui la possibilità di rapida disponibilità di gestione giuridica dei beni privati è divenuto un valore intrinseco del patrimonio pubblico e privato.

Il presente disegno di legge intende quindi modificare proprio il primo comma dell'articolo 58 del codice civile, in modo da portare il termine dagli attuali dieci anni richiesti a cinque anni, periodo ritenuto più che congruo alle esigenze di migliaia di famiglie italiane che si trovano ad affrontare queste tragedie.

La revisione non influisce sui conti e sul bilancio dello Stato, ed è di vitale importanza per oltre 30.000

famiglie italiane che si trovano a vivere una tragedia.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

1. All'articolo 58 del codice civile, primo comma, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « cinque ».

## **1.3. Trattazione in Commissione**



## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 2<sup>^</sup> Commissione permanente (Giustizia)**

# 1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 101 (pom.) del 28/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente  
(GIUSTIZIA)  
MARTEDÌ 28 NOVEMBRE 2023  
101ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

BONGIORNO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.*

*La seduta inizia alle ore 17,20.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(626) POTENTI e altri. - Modifica articolo 58 del codice civile in materia di dichiarazione di morte presunta delle persone scomparse**

(Discussione e rinvio)

Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, volto a rendere più breve il periodo di tempo necessario affinché i soggetti legittimati, a seguito della scomparsa di una persona, possano rivolgersi al tribunale per ottenerne la dichiarazione di morte presunta.

La proposta in esame riprende il contenuto del Testo unificato dei disegni di legge Atto Camera 685 Zanotelli e Atto Camera 3345 Ascari, esaminato dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati nella passata legislatura.

Prima di procedere alla disamina del provvedimento occorre ricordare che l'ordinamento giuridico italiano prevede due istituti - disciplinati nel Titolo IV del Libro I del codice civile, riguardanti l'ipotesi di scomparsa di una persona, ovvero l'assenza e la morte presunta - finalizzati a consentire la regolazione dei rapporti giuridici che fanno capo alla persona scomparsa e che, in difetto di un pronunciamento da parte dell'autorità giudiziaria, si troverebbero in una condizione di sospensione e, conseguentemente, di incertezza. Entrambi gli istituti prevedono l'accertamento da parte del tribunale di una situazione di fatto, la scomparsa di un individuo, che si concretizza nella mancanza di notizie riguardanti la persona per un lasso temporale di due anni, per quanto concerne l'assenza, o di dieci anni, per quanto concerne la morte presunta. Da tale accertamento derivano una serie di effetti giuridici riguardanti il possesso ed il godimento dei beni dello scomparso. La dichiarazione d'assenza non è tuttavia propedeutica alla dichiarazione di morte presunta, che può essere in ogni caso richiesta dai soggetti legittimati, qualora ne ricorrano i presupposti, a prescindere dal fatto che sia stata o meno dichiarata l'assenza.

Il disegno di legge si compone di una sola disposizione, che modifica l'articolo 58 del codice civile (Dichiarazione di morte presunta dell'assente), riducendo il periodo temporale intercorrente tra la scomparsa di una persona e la possibilità di presentare istanza al tribunale al fine di ottenere la dichiarazione di morte presunta della persona medesima. Attualmente, come già anticipato, la normativa richiede che siano trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia riguardante la persona scomparsa, il disegno di legge si limita ad abbreviare tale termine a cinque anni, non apportando ulteriori modifiche alla disciplina dettata dall'articolo 58 del codice civile. Poiché gli attuali sistemi di ricerca degli scomparsi sono ormai molto più efficaci, ritiene che la proposta possa essere accolta.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) ritiene che, data la particolarità e specificità della norma, sarebbe necessario un approfondimento in quanto non è del tutto chiara la *ratio* del provvedimento. Se è vero infatti che i mezzi di ricerca della persona sono molto cambiati in questi anni e si sono arricchiti di strumenti di indagine molto più efficaci è tuttavia da considerare che la dichiarazione di morte presunta arriva proprio per l'assenza di notizie sulla persona scomparsa. Esprime pertanto perplessità sull'abbreviazione del termine attualmente previsto dalla legge e riterrebbe opportuno un approfondimento.

Il senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*), primo firmatario del disegno di legge, richiamandosi alle considerazioni svolte dal relatore Zanettin circa l'efficacia dei mezzi di ricerca attualmente a disposizione degli inquirenti, fa presente che la richiesta di questa abbreviazione dei termini viene proprio da associazioni che si occupano di persone scomparse. Vi sono infatti situazioni in cui il decorso del tempo è assai poco utile, come ad esempio nei casi di calamità naturale in cui le persone scomparse non vengono più trovate, in cui per gli eredi sarebbe importante poter intervenire sugli aspetti patrimoniali.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(932) ZANETTIN. - Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni**

(Discussione e rinvio)

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, recante modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni. Nel merito il provvedimento consta di tre articoli. L'articolo 1 apporta modifiche all'articolo 103 del codice di procedura penale, il quale prevede una serie di garanzie a salvaguardia della funzione difensiva, limitando, a tal fine, ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni e controllo sulla corrispondenza. Il comma 5 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, in particolare, sancisce il divieto di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro ausiliari e di quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite. Il comma 6 vieta il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato. Ai sensi del comma 7 i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni eseguiti in violazione del divieto non possono essere utilizzati nel processo penale. Ed ancora, fermo il suddetto divieto di utilizzazione, quando le comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate, il loro contenuto non può essere trascritto, neanche sommariamente. Nel verbale delle operazioni si potrà esclusivamente indicare la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.

Il disegno di legge interviene in primo luogo sul comma 6 prevedendo il divieto del sequestro e del controllo delle comunicazioni, comunque riconoscibili come intercorrenti tra l'indagato e il suo difensore, salvo nei casi in cui l'autorità giudiziaria ritenga, fondatamente, che si tratti di corpo di reato. La comunicazione, si precisa, si presume intercorrente tra indagato e difensore in tutti i casi in cui sia operata su utenze telefoniche a costoro riconducibili. Con una seconda modifica (che si sostanzia nell'inserimento sempre nell'articolo 103 del codice di procedura penale, di un nuovo comma *6-bis*), si prevede l'immediata interruzione delle operazioni di intercettazioni laddove emerga che le comunicazioni rientrano tra quelle espressamente vietate. Attraverso, infine, alcune modifiche al comma 7 dell'articolo 103 del codice di procedura penale si rafforza il divieto delle comunicazioni e delle conversazioni tra difensore e indagato comunque intercettate, prevedendo l'immediata distruzione e le relative modalità. Più precisamente: le comunicazioni e conversazioni tra difensore e indagato, comunque intercettate, non possono in nessun caso essere trascritte nemmeno sommariamente, devono essere immediatamente distrutte e nel relativo verbale delle operazioni sono indicati la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta, nonché la data, l'ora e le modalità di avvenuta distruzione. La violazione di tale disciplina costituisce illecito disciplinare. L'articolo 3 demanda ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l'istituzione dell'albo delle utenze telefoniche dei difensori. Il

decreto dovrà non solo prevedere "rigorosi" oneri dichiarativi di aggiornamento da parte degli stessi per garantirne la genuinità sanzionandone il mancato rispetto ma anche definire i criteri per l'individuazione delle medesime utenze telefoniche.

L'articolo 2 modifica invece l'articolo 267 del codice di procedura penale prevedendo il divieto di proroghe delle operazioni captative successive alla prima, se nel corso degli ultimi due periodi di intercettazione non siano emersi elementi utili alle indagini.

Il [PRESIDENTE](#), nel dichiarare aperta la discussione generale, sottolinea come il provvedimento prenda sicuramente le mosse dagli approfondimenti che la Commissione ha potuto svolgere nell'indagine conoscitiva sulle intercettazioni. Ritiene pertanto che anche questo disegno di legge rappresenti una delle conseguenze positive dell'attività istruttoria operata in quella sede.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) sottolinea come, effettivamente, il provvedimento a sua prima firma scaturisca proprio dagli approfondimenti operati dalla Commissione con l'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni, in particolare dalla dettagliata relazione delle Camere penali. Ciò è particolarmente vero sia per la norma riguardante le intercettazioni tra difensore e assistito, sia per quanto riguarda il tema delle proroghe delle intercettazioni medesime. Poiché questi argomenti sono stati condivisi da tutta la Commissione, auspica che nel corso del dibattito tutti i Gruppi, sia di maggioranza che di opposizione, possano contribuire alla migliore definizione del testo.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) dichiara che il Gruppo del Partito democratico è molto interessato al tema oggetto del disegno di legge. Si tratta infatti di un argomento che l'avvocatura ha segnalato con forza durante lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sulle intercettazioni. Ritiene tuttavia che, di fronte a norme di carattere tecnico così puntuali, sarebbe necessaria un'istruttoria più approfondita attraverso l'audizione dei rappresentanti degli avvocati e dei magistrati. La stessa valutazione è valida anche per il disegno di legge n. 626 già illustrato dal senatore Zanettin sul tema della morte presunta. Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(933) ZANETTIN e Erika STEFANI. - Disposizioni di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, in materia di criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale**

(Discussione e rinvio)

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, che introduce misure volte a dare attuazione alla legge n. 134 del 27 settembre 2021 (cosiddetta riforma Cartabia), nella parte in cui impone al legislatore delegato di «prevedere che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili; allineare la procedura di approvazione dei progetti organizzativi delle procure della Repubblica a quella delle tabelle degli uffici giudicanti».

Più nel dettaglio il provvedimento consta di sei articoli.

L'articolo 2, in attuazione della delega conferita dalla legge n. 134 del 2022, introduce il nuovo articolo 3-ter, nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. In base al nuovo articolo il pubblico ministero nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale deve tenere conto dei seguenti "criteri di priorità": la gravità dei fatti, anche in considerazione della specifica realtà criminale del territorio e delle esigenze di protezione della popolazione; la tutela della persona offesa in situazioni di violenza domestica, o di genere e di minorata difesa; l'offensività del reato in concreto, anche in considerazione della condotta della persona offesa, e del danno patrimoniale e/o non patrimoniale ad essa arrecato, nonché della mancata partecipazione da parte dell'indagato a percorsi di giustizia riparativa in sede di indagini preliminari.

Il riferimento al nuovo articolo 3-ter viene quindi, per coordinamento, inserito negli articoli 3-bis e 127-bis delle medesime norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (articoli 1 e 3). In particolare, modificando l'articolo 3-bis delle disposizioni attuative del codice di procedura penale si dispone che il pubblico ministero si debba conformare non solo ai criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell'ufficio, ma anche ai criteri di priorità previsti dal

nuovo articolo 3-ter. Analogamente attraverso modifiche all'articolo 127-bis delle disposizioni attuative del codice di procedura penale si prevede che, per l'avocazione delle attività di indagini, il procuratore generale presso la Corte d'appello non solo si dovrà conformare ai criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell'Ufficio, ma anche ai criteri di priorità di cui all'articolo 3-ter. L'articolo 4, inserendo una nuova lettera a-quater) nell'articolo 132-bis, disposizioni attuative del codice di procedura penale, prevede che anche ai processi relativi ai delitti di costrizione o induzione al matrimonio (articolo 558-bis del codice penale); di lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali (articolo 583-quater del codice penale) e di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, il cosiddetto *revenge porn* (articolo 612-ter del codice penale) sia assicurata priorità nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione.

Occorre a tal proposito ricordare che l'Atto Senato 923, in materia di contrasto alla violenza contro le donne e domestica, recentemente approvato in via definitiva dal Senato, è intervenuto proprio sull'articolo 132-bis delle disposizioni attuative del codice di procedura penale. Il disegno di legge ha riscritto infatti la lettera a-bis) per assicurare priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione anche ai processi relativi ai seguenti reati: violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 387-bis del codice penale); costrizione o induzione al matrimonio (articolo 558-bis del codice penale); lesioni personali aggravate (articolo 582 aggravate ai sensi dell'articolo 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'articolo 577, primo comma n. 1 e secondo comma, del codice penale); deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-quinquies del codice penale); interruzione di gravidanza non consensuale (articolo 593-ter del codice penale); diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (articolo 612-ter del codice penale); stato di incapacità procurato mediante violenza laddove ricorrano le circostanze aggravanti ad effetto speciale, e quindi il colpevole ha agito con il fine di far commettere un reato, ovvero la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto previsto dalla legge come delitto (articolo 613, terzo comma, del codice penale). Appare quindi opportuno un intervento di modifica con riguardo all'articolo 4 del disegno di legge in esame, finalizzato ad aggiornarne il contenuto alle previsioni della recente riforma in materia di violenza.

L'articolo 5 modifica l'articolo 86 dell'Ordinamento giudiziario (regio decreto n. 12 del 1941), prevedendo che nella annuale Relazione al Parlamento il Ministro della giustizia renda comunicazioni anche sull'applicazione dei criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale.

L'articolo 6 inserisce un riferimento esplicito ai criteri di priorità per l'esercizio dell'azione penale all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 nell'ambito dell'attività di vigilanza del procuratore generale presso la corte d'appello. Questa attività viene realizzata mediante l'acquisizione di dati e notizie dalle procure della Repubblica distrettuali e, una volta riorganizzati, manda la raccolta dei dati al Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) rileva incidentalmente che il disegno di legge a sua prima firma si occupa di una materia molto tecnica, che riguarda l'individuazione dei criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale. Al riguardo, segnala che l'articolo 112 della Costituzione, in materia di obbligatorietà dell'azione penale, da più parti è stato messo in discussione. Mentre in precedenza l'individuazione dei criteri di priorità veniva stabilita dal Consiglio superiore della magistratura, a seguito dell'entrata in vigore della riforma Cartabia, si è prospettata l'ipotesi che sia il Parlamento a definire questi criteri. Questa è la ragione per la quale, dato che il Governo non ha finora ritenuto di intervenire con un suo disegno di legge in materia, ha deciso di presentare la proposta in discussione affinché il Parlamento apra un dibattito sul tema.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) sottolinea anzitutto la delicatezza della materia che rappresenta una sorta di temperamento dell'obbligatorietà dell'azione penale. La riforma Cartabia ha indicato una strada che può essere perseguita nella definizione dei criteri di priorità ben chiarendo tuttavia la

responsabilità di ogni singolo procuratore della Repubblica nel dare avvio all'azione penale secondo quanto stabilito dalla Costituzione. Ritiene pertanto che su questo tema occorra una cautela straordinaria proprio perché si tratta di una questione molto innovativa per l'ordinamento che incide sui principi del processo penale stabiliti dalla Costituzione e che pertanto, in questo caso, l'istruttoria mediante audizioni non possa essere evitata.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) si associa pienamente alle dichiarazioni del senatore Bazoli e chiede a sua volta che vengano svolte audizioni su tutti i provvedimenti trattati nella seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione delle proposte testé avanzate circa la necessità di svolgere audizioni, convoca immediatamente un Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 17,55.*



## 1.3.2.1.2. 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 71 (pom.) del 05/12/2023

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2<sup>a</sup> Commissione permanente  
(GIUSTIZIA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 71

MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2023

*Presidenza del Presidente*

BONGIORNO

*Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15*

*AUDIZIONE DEL DOTTOR GIULIO BIINO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL  
NOTARIATO, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 626  
(DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA DELLE PERSONE SCOMPARSE)*

## 1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 104 (pom.) del 05/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente  
(GIUSTIZIA)  
MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2023  
104ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

BONGIORNO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali**

**(690) SCARPINATO. - Introduzione dell'articolo 254-terdel codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 14 novembre.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti riferiti al disegno di legge scelto come testo base sono già stati illustrati dai presentatori. Chiede pertanto al relatore e al rappresentante del Governo di passare all'espressione dei pareri.

Il sottosegretario OSTELLARI chiede di poter avere ancora dieci giorni a partire da oggi per poter rendere il parere sugli emendamenti. La richiesta di uno spostamento ha un carattere meramente organizzativo per le priorità su altri provvedimenti che gli uffici del Ministero stanno trattando, anche in ragione di alcune scadenze previste per legge, come ad esempio i decreti correttivi della riforma Cartabia.

Interviene sulla richiesta avanzata dal sottosegretario Ostellari il senatore BAZOLI (PD-IDP) che esprime le proprie perplessità - a meno che non vi siano problemi di carattere politico - sull'impossibilità di rendere i pareri su un tema lungamente dibattuto e largamente condiviso e su un numero di emendamenti molto limitato.

Il senatore SCALFAROTTO (IV-C-RE) esprime a sua volta perplessità sui problemi organizzativi del Governo richiamati dal Sottosegretario, dal momento che il provvedimento in questione è stato istruito lungamente e pertanto non dovrebbe avere problemi tecnici di rilievo.

Il PRESIDENTE, preso atto della richiesta del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente ( n. 97 )**  
(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il senatore POTENTI (LSP-PSd'Az), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo recante modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente su cui la Commissione giustizia è chiamata ad esprimere eventuali osservazioni alla 6a Commissione.

Lo schema di decreto legislativo si compone di tre articoli: l'articolo 1 contiene le modifiche alla legge n. 212 del 2000; l'articolo 2 ha ad oggetto le disposizioni finali e le abrogazioni mentre l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore.

Segnala all'attenzione della Commissione l'articolo 1, lettera *a*) che contiene le modifiche all'articolo 1 della legge n. 212 del 2020, contenente i principi generali. In particolare, per quanto di competenza, viene introdotto un riferimento specifico alla rilevanza della cosiddetta interpretazione adeguatrice per consentire - secondo un orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità - alle disposizioni contenute nello Statuto del contribuente di svolgere una funzione orientativa per l'interpretazione di tutte le norme tributarie: viene cioè sancita espressamente la «funzione di orientamento ermeneutico, vincolante per l'interprete».

La lettera *b*) introduce il divieto di analogia per le disposizioni tributarie impositive che recano la disciplina del presupposto tributario e dei soggetti passivi, recependo quanto già elaborato in dottrina e in giurisprudenza.

La lettera *e*) introduce nello Statuto il nuovo articolo 6-*bis* che reca una disciplina generale in materia tributaria del principio del contraddittorio - cioè il diritto del soggetto amministrato di essere sentito prima della adozione di un atto che incida sfavorevolmente sulla sua sfera giuridica. Tale principio è di applicazione generale per tutti «i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario in materia di tributi» a pena di annullabilità dell'atto (il comma 2 dell'articolo 6-*bis* individua tuttavia un elenco di atti esclusi dall'applicazione del principio citato).

La lettera *f*) modifica l'articolo 7 dello statuto del contribuente in materia di obbligo di motivazione, che viene circoscritto ai soli provvedimenti tributari e non riguarda più tutti gli atti e, come previsto dai principi di delega, prevede inoltre che la motivazione rechi i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. Sono poi previsti specifici principi in merito alla trasmissione degli atti richiamati nella motivazione, il divieto di successiva modifica dei fatti e dei mezzi di prova a fondamento del provvedimento ed il contenuto minimo degli atti della riscossione che costituiscono il primo atto con il quale è comunicata una pretesa per tributi, interessi, sanzioni o accessori.

La lettera *g*) introduce nello Statuto gli articoli da 7-*bis* a 7-*sexies* che recano disposizioni in tema di validità degli atti dell'amministrazione tributaria: viene disciplinato il regime generale di annullabilità, di nullità e irregolarità degli atti; sono elencati i vizi dell'attività istruttoria (con particolare riferimento all'inutilizzabilità degli atti acquisiti nel corso di attività ispettiva presso il contribuente oltre i termini di permanenza previsti dalla legge) e i relativi effetti; infine, le disposizioni disciplinano altresì i vizi delle notificazioni.

La lettera *i*) introduce gli articoli 9-*bis* e 9-*ter* concernenti rispettivamente il divieto di *bis in idem* nell'ambito dell'accertamento tributario e il divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti.

La lettera *m*) introduce gli articoli da 10-*ter* a 10-*nonies* nello Statuto del contribuente concernenti rispettivamente l'introduzione del principio di proporzionalità (articolo 10-*ter*) la disciplina dell'autotutela obbligatoria e facoltativa (10-*quater* e 10-*quinques*), la descrizione della documentazione di prassi ossia le circolari, la consulenza giuridica e la consultazione semplificata (da 10-*sexies* a 10-*nonies*).

La lettera *p*), in attuazione dell'articolo 4 della legge delega, istituisce il Garante nazionale del contribuente quale organo monocratico individuato dal Ministero dell'economia e delle finanze tra soggetti tratti dalle categorie dei magistrati, professori universitari, notai, avvocati, dottori commercialisti e ragionieri.

Per quanto di competenza, propone quindi l'espressione di osservazioni non ostative.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di osservazioni risulta approvata.

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è pervenuta la richiesta, da parte del prescritto numero dei componenti della Commissione, ai sensi dell'articolo 36, comma 3 del Regolamento, di remissione in sede referente dei disegni di legge nn. 626 (Modifica articolo 58 del codice civile in materia di dichiarazione di morte presunta delle persone scomparse), 778 (Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-*bis* del codice penale), 932 (Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra

l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni) e 933 (Disposizioni di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, in materia di criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale) precedentemente assegnati in sede redigente.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

## 1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 73 (ant.) del 06/12/2023

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2ª Commissione permanente  
(GIUSTIZIA)**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 73**

**MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 2023**

*Presidenza del Presidente*

**BONGIORNO**

*Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,40*

*AUDIZIONE DELLA DOTTORESSA MARIA LUISA PELLIZZARI, COMMISSARIO  
STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LE PERSONE SCOMPARSE, SUL DISEGNO DI LEGGE  
N. 626 (DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA DELLE PERSONE SCOMPARSE)*

## 1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 105 (ant.) del 06/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente  
(GIUSTIZIA)  
MERCLEDÌ 6 DICEMBRE 2023  
105ª Seduta  
*Presidenza del Presidente*  
BONGIORNO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari*

*La seduta inizia alle ore 9,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(955) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di *referendum*, già approvato dalla Camera dei deputati, che si compone di tre articoli.

Segnala che durante l'esame da parte della Camera dei deputati non sono stati approvati emendamenti ma solo modifiche di *drafting* riguardanti il coordinamento formale del testo.

L'articolo 1 del decreto-legge è diretto a prorogare - salve minime correzioni - l'efficacia delle disposizioni introdotte dall'articolo 5 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, al fine di adottare le misure necessarie per assicurare la gestione delle numerose iniziative referendarie che stanno arrivando a compimento, con riferimento all'esecuzione delle operazioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni e di vaglio dell'ammissibilità dei quesiti referendari. Infatti, come indicato dal preambolo del decreto-legge, in attesa della piena operatività della piattaforma digitale è necessario rafforzare gli uffici della Corte di cassazione impegnati nell'espletamento delle attività di verifica delle sottoscrizioni a sostegno di proposte referendarie che, in forza dell'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, debbono essere svolte dal 30 settembre al 31 ottobre. Considerando la possibilità di raccogliere in modalità digitale le sottoscrizioni necessarie alla presentazione dei referendum introdotta dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, senza che nel frattempo sia divenuta operativa la piattaforma digitale prevista dalla medesima legge, si ripropongono gli stessi problemi organizzativi già affrontati nell'anno 2021, in ragione del fatto che si è semplificata l'attività di raccolta delle firme, ma con scarse garanzie in termini di autenticità e, soprattutto, senza semplificare le attività di verifica. Per consentire la piena operatività dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, il decreto-legge dispone pertanto il temporaneo avvalimento di personale aggiuntivo per consentire l'espletamento delle operazioni di verifica delle sottoscrizioni relative alle richieste di referendum presentate dopo il 31 ottobre 2021: nel dettaglio, il comma 1 prevede che l'Ufficio centrale per il referendum istituito presso la Corte di cassazione si avvalga di ulteriore personale della segreteria della medesima Corte nel numero massimo di 28 unità, anche appartenente all'area assistenti, già inquadrati nel comparto Ministeri, seconda area, fascia economica da F4 a F6. Tale disposizione costituisce una deroga all'articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, che prevede che, per le operazioni di verifica, l'Ufficio centrale per il referendum si

debba avvalere del personale della segreteria con qualifica funzionale non inferiore alla settima. Per le medesime finalità, il comma 2 dell'articolo 1 consente al primo presidente della Corte di cassazione di avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in servizio presso la Corte nel numero massimo di 100 unità di cui: 40 unità destinate alle funzioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni (appartenenti all'area assistenti, già inquadrati nel comparto Ministeri, seconda area, fascia economica da F4 a F6); 60 unità con mansioni esecutive di supporto, quale l'inserimento dei dati nei sistemi informatici (appartenenti all'area assistenti, già inquadrati nel comparto Ministeri, seconda area, fascia economica da F1 a F3). Ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, all'acquisizione di disponibilità all'assegnazione all'Ufficio centrale per il referendum si provvede mediante interpello, per soli titoli, indetto dall'amministrazione giudiziaria su richiesta del primo presidente della Corte di cassazione. Come previsto dal successivo comma 4, si prevede che possono partecipare all'interpello i dipendenti di ruolo dell'amministrazione giudiziaria che abbiano maturato un minimo di tre anni di servizio nel profilo professionale di appartenenza. Il comma 5 dell'articolo 1 - oltre a disporre in materia di retribuzione del personale aggiuntivo assegnato a seguito dell'interpello - stabilisce che tale personale sia responsabile verso l'Ufficio centrale delle operazioni effettuate. Restano comunque ferme le disposizioni dell'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, ai sensi delle quali il primo presidente dispone sulle modalità di utilizzazione del centro elettronico e dell'altro personale della Corte ritenuto necessario; inoltre, ai sensi del medesimo articolo 6 della legge n. 199 del 1978, il primo presidente della Corte di cassazione, in vista delle operazioni di verifica delle sottoscrizioni presentate a corredo delle richieste di referendum, con proprio decreto ed in relazione alle necessità, può aggregare all'Ufficio centrale per il referendum altri magistrati della Corte. I commi 6 e 7 recano infine, rispettivamente, l'autorizzazione di spesa per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1 e la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 2 del decreto-legge introduce invece la disciplina della piattaforma telematica per i referendum prevista dall'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum e le iniziative legislative popolari. In particolare, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 - introducendo all'articolo 1 della citata legge n. 178 del 2020 il nuovo comma 342-bis - prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, la titolarità della piattaforma sia attribuita al Ministero della giustizia e che, a decorrere dall'anno 2024, il fondo per la realizzazione della piattaforma sia iscritto nello stato di previsione del medesimo Ministero della giustizia. La lettera b) del comma 1 modifica invece il comma 344 dell'articolo 1 della medesima legge, al fine di precisare che la data di operatività della piattaforma sarà attestata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della giustizia. Il successivo comma 2 stabilisce che il Ministero della giustizia, per il completamento e la successiva gestione e manutenzione della piattaforma può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, della società SOGEI - Società generale d'informatica s.p.a che, a sua volta, provvede all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti tramite CONSIP s.p.a. Il comma 3 reca l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 3 dispone infine in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.

Il [PRESIDENTE](#), nel ricordare che il provvedimento in esame è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento senza emendamenti ma con mere correzioni formali, fa presente che il decreto-legge in conversione scade la prossima settimana. Sarà pertanto calendarizzato per l'esame definitivo dell'Assemblea in tempi rapidi. Propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno a domani, giovedì 7 dicembre, alle ore 15, per terminare la procedura entro la giornata di martedì prossimo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale**

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta di ieri, da parte del prescritto numero di senatori, è stata presentata la richiesta per la remissione in sede referente del provvedimento. Propone pertanto di acquisire le fasi procedurali già svolte.

La Commissione conviene.

Poiché non vi sono interventi il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(932) ZANETTIN. - Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni**

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta di ieri, da parte del prescritto numero di senatori, è stata presentata la richiesta per la remissione in sede referente del provvedimento. Propone pertanto di acquisire le fasi procedurali già svolte.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) invita i senatori a preparare i propri interventi in discussione generale sul provvedimento entro martedì affinché possa essere fissato il termine per la presentazione degli emendamenti. Il tema, infatti, è stato ampiamente approfondito nel corso dell'indagine conoscitiva sulle intercettazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(626) POTENTI e altri. - Modifica all'articolo 58 del codice civile in materia di dichiarazione di morte presunta delle persone scomparse**

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta di ieri, da parte del prescritto numero di senatori, è stata presentata la richiesta per la remissione in sede referente del provvedimento. Propone pertanto di acquisire le fasi procedurali già svolte.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#), nonostante le audizioni svolte in sede informale sul tema oggetto del disegno di legge, ritiene sia necessario qualche ulteriore approfondimento sui dati relativi alle persone scomparse e al loro ritrovamento nell'arco dei cinque anni. Propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame per l'acquisizione di questi dati.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(933) ZANETTIN e Erika STEFANI. - Disposizioni di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, in materia di criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale**

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta di ieri, da parte del prescritto numero di senatori, è stata presentata la richiesta per la remissione in sede referente del provvedimento. Propone pertanto di acquisire le fasi procedurali già svolte.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI OGGI**

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per oggi, mercoledì 6 dicembre alle ore 12, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 10.*



---

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.